



diritto **religioni**

Semestrale

Anno XII - n. 2-2017

luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

24

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI
Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI
M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI
Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI
Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI
M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustín Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

L'accesso al vicinus tribunal diocesano o interdioce-sano. Contributo all'interpretazione del nuovo can. 1673, § 2 del Codex iuris canonici

MANUEL GANARIN

1. La declinazione strutturale del principium proximitatis nella novella di papa Francesco

Dalla lettura complessiva tanto del proemio quanto della parte dispositiva del *motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015, con il quale papa Francesco ha riformato il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio¹, sembra evincersi come il legislatore auspichi la ridefinizione dell'ordinamento giudiziario canonico.

Si evidenzia infatti a più riprese la necessità che i tribunali della Chiesa siano più prossimi ai *christifideles* e, conseguentemente, più facilmente accessibili da parte di questi ultimi. Già nel proemio il Pontefice rileva come tra i motivi che lo hanno spinto a legiferare (*finis operantis*) vi fosse quello di andare incontro a un grande numero di fedeli, i quali se per un verso desiderano provvedere alla propria coscienza per l'altro sono distolti dalle

¹ Il *motu proprio* è entrato in vigore in data 8 dicembre 2015. È inizialmente apparso *online*, nelle versioni in lingua latina e italiana, nel *Bollettino* della Sala stampa della Santa sede dell'8 settembre 2015 (cfr. <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino.html>) per poi essere riprodotto nella sola versione in italiano nell'edizione del quotidiano *L'Osservatore Romano* del giorno successivo (cfr. *L'Osservatore romano*, 9 settembre 2015, pp. 3-4). Da ultimo è apparso negli *Acta Apostolicae Sedis*, ancorché quest'ultima pubblicazione non pare abbia avuto alcuna rilevanza agli effetti promulgatori alla luce del can. 8, § 1: cfr. FRANCESCO, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Mitis iudex Dominus Iesus" quibus canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, 15 agosto 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), pp. 958-970. In questa sede si citerà il testo del *motu proprio* nella versione in lingua latina. Del resto papa Francesco con questo provvedimento ha sostituito (*obrogatio*) i cann. 1671-1691 del *Codex* promulgato da papa Giovanni Paolo II nel 1983, le cui edizioni tradotte in lingua nazionale non hanno il carattere di ufficialità. Come infatti ebbe modo di disporre il Segretario di stato, cardinale Agostino Casaroli in forza di uno speciale mandato pontificio, «Publicam vim et efficacitatem Codicis iuris canonici habet textus unus latinus»: SEGRETERIA DI STATO, *Normae "Necessitas ipsa" de latino textu Codicis iuris canonici tuendo eodemque alias in linguis convertendo*, 28 gennaio 1983, n. 1, in *L'Osservatore romano*, 29 gennaio 1983, p. 1.

strutture giuridiche della Chiesa perché esse appaiono sovente distanti sia fisicamente sia moralmente². Di seguito, tra i criteri fondamentali che hanno ispirato l'opera riformatrice, il n. VI ricorda il dovere delle Conferenze episcopali di non ostacolare l'implementazione delle novità introdotte con la promulgazione del *motu proprio*: e ciò affinché sia ripristinata la vicinanza tra il giudice ed i fedeli, e il Vescovo possa offrire tangibilmente un segno di conversione delle istituzioni ecclesiastiche anche mediante la riorganizzazione della *potestas iudicialis* nell'ambito della Chiesa particolare cui è preposto³.

I desideri e i moniti preliminarmente formulati sono tradotti in termini prettamente giuridici nella seconda parte del provvedimento papale.

La formulazione testuale del can. 1673 persegue lo scopo di colmare la distanza sussistente tra i tribunali della Chiesa e i fedeli, declinando in senso strutturale il principio di prossimità. Mentre il § 1, sulla falsariga di quanto previsto nel can. 1419, § 1 del Codice di diritto canonico ribadisce che in ciascuna diocesi il Vescovo diocesano è il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, il § 2 sembra ad una prima lettura ingiungere l'erezione del tribunale diocesano («*Episcopus [...] constituat*»): un'ingiunzione che determinerebbe una profonda rimeditazione del sistema giudiziario canonico nel suo complesso, ripercuotendosi anzitutto sulla preservazione dei tribunali maggiormente diffusi nella Chiesa, vale a dire quelli interdiocesani, costituiti di comune accordo da più Vescovi perché trattino e giudichino, in luogo dei rispettivi tribunali diocesani, tutte le cause ovvero solamente alcuni generi di cause (can. 1423, §§ 1 e 2).

Lo stesso *motu proprio* di papa Francesco tuttavia stempera il carattere perentorio dell'obbligo di cui al can. 1673, § 2. Segnatamente assume una rilevante importanza l'art. 8 delle regole procedurali (in seguito: RP) annesso al *Mitis iudex*: se il § 1 sembra caldeggia la predisposizione di corsi di formazione permanente e continua cui possano partecipare coloro che presteranno il loro servizio nell'istituendo organo di giustizia diocesano («*in constituendo tribunali [...]*», come se il legislatore ne presupponesse l'im-

² «Alit reformationis studium ingens christifidelium numerus, qui conscientiae suae consulere cuperentes ab Ecclesiae structuris iuridicis ob physicam vel moralem longinquitatem saepius arcentur; postulant igitur caritas et misericordia ut ipsa Ecclesia tamquam mater proximam se faciat filii qui semet segregatos sentiunt».

³ «VI. – *Episcorum Conferentiarum officium proprium.* – Episcorum Conferentiae, quas potissimum urgere debet apostolicus zelus in fidelibus pertingendis dispersis, officium praefatae *conversionis* participandae persentiant, et sartum tectumque servent Episcorum ius potestatem iudicialem in sua particulari Ecclesia ordinandi. /Proximitatis inter iudicem et christifideles restauratio secundum enim exitum non sortietur, nisi ex Conferentis singulis Episcopis stimulus una simul cum auxilio veniat ad reformationem matrimonialis processus adimplendam [...].».

minente erezione)⁴, il § 2 riconosce a favore del Vescovo diocesano il diritto di recesso dal tribunale interdiocesano in funzione evidentemente della costituzione del tribunale diocesano di prima istanza.

L'art. 8, § 2 RP contempla a ben vedere una facoltà, non già un obbligo nei confronti del Vescovo diocesano («*Episcopus [...] recedere valet*»). Una puntualizzazione normativa non marginale, in quanto riflette la natura ultimamente programmatica del can. 1673, § 2⁵, nel senso che il tribunale diocesano è prediletto⁶ ma non certamente imposto⁷ dal legislatore universale. L'attuazione del canone dunque è rimessa alla libera valutazione dell'autorità episcopale, la quale è chiamata a verificare prudenzialmente se vi siano non solo le condizioni per la legittima erezione del foro diocesano⁸ ma pure talune ragioni di convenienza materiale che giustifichino una decisione simile⁹.

⁴ A tal proposito potrebbe essere interpretata come un'ulteriore misura volta a facilitare l'erezione dei tribunali diocesani la previsione secondo cui il tribunale apostolico della Rota romana «istituisca un *diploma minore* di formazione giuridico-pastorale per ecclesiastici e laici, non forniti dei titoli accademici richiesti dal diritto (licenza e dottorato in diritto canonico); da attuarsi con Corsi svolti sia nell'Urbe che nei continenti, come anche per via telematica»; cfr. *Rescriptum ex Audientia SS.mi del 22 gennaio 2016*, in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), p. 48.

⁵ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis Iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36/2015, 23 novembre 2015, p. 6.

⁶ *Contra* si veda tuttavia la relazione tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del Tribunale ecclesiastico regionale calabro da G. PAOLO MONTINI, *Competenza e prossimità nella recente legge di riforma del processo di dichiarazione della nullità matrimoniale*, consultabile all'indirizzo internet www.tercalabro.it, p. 8, nota 15, secondo il quale «Una lettura del *motu proprio* scevera da pregiudizi e secondo le norme per l'interpretazione dei testi canonici non giustifica la convinzione diffusa che la riforma abbia imposto o preferito la costituzione dei tribunali diocesani».

⁷ Cfr. FRANCESCO COCCOPALMERIO, *Processo matrimoniale e missione della Chiesa* nel vol. *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 16. A parere dell'Autore il criterio fondamentale n. VI, il can. 1673, § 2 e l'art. 8, § 2 RP «indicano unanimemente la soluzione normativa di stabilire in ogni diocesi un tribunale per le cause matrimoniali. /Tale soluzione è certamente la più ovvia ed efficace per far sì che i fedeli possano accedere con facilità alle strutture giuridiche della Chiesa». Si vedano anche VALERIO ANDRIANO, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 189; e GIANLUCA BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Edizioni Grafiser, Catania, 2017, pp. 75-76, secondo i quali il ricorso a un foro alternativo a quello diocesano può essere solamente transitorio e non permanente.

⁸ La legittimità dell'erezione del tribunale diocesano dipende soprattutto dalla circostanza che i soggetti titolari degli uffici di Vicario giudiziale, giudice, promotore di giustizia e difensore del vincolo possiedano il titolo accademico prescritto dal diritto, salvo la possibilità che la Segnatura apostolica conceda la dispensa dal titolo stesso. Cfr. PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare. Alcune questioni sulla costituzione del tribunale diocesano*, 12 febbraio 2016, prot. n. 15291/2016, consultabile all'indirizzo internet www.delegumtextibus.va.

⁹ Il Vescovo è chiamato a valutare se vi siano le risorse umane e finanziarie (se non anche infrastrutturali) sufficienti a garantire l'erogazione di un servizio di giustizia efficiente all'interno della diocesi.

La possibilità di preservare i tribunali interdiocesani preesistenti appare del tutto razionale. Essi rappresentano in ampie zone dell'orbe cattolico l'unica soluzione istituzionale praticabile per assicurare adeguatamente la tutela dei diritti dei fedeli, in particolare ovviando alla carenza di personale sufficientemente preparato¹⁰; e, al contempo, possono rendersi in certa misura più vicini ai fedeli per tramite delle loro sezioni istruttorie, istituite dai Vescovi diocesani per la raccolta delle prove e la notificazione degli atti ai sensi dell'art. 23, § 2 dell'Istruzione *Dignitas connubii* del Pontificio consiglio per i testi legislativi per la trattazione delle cause di nullità del matrimonio (in seguito: DC)¹¹. Assumendo tale prospettiva realistica peraltro può interpretarsi la dichiarazione della *mens legislatoris* del novembre 2015: allo scopo di fugare ogni dubbio ricavabile dal silenzio del *motu proprio*¹², essa permette ai Vescovi diocesani concordemente di erigere in futuro tribunali interdiocesani, determinando così la nascita di nuovi fori giudiziari di prima e di seconda istanza infraprovinciali, provinciali ovvero interprovinciali¹³.

Il can. 1673, § 2 invero già al suo interno prevede un'opzione alternativa che si aggiunge a quella implicitamente desumibile dall'art. 8, § 2 RP, scalpendo ulteriormente l'inderogabilità dell'obbligo di istituzione del tribunale diocesano ma salvaguardando la *proximitas* del foro giudiziario: a favore del Vescovo diocesano, infatti, è accordata la facoltà di accedere a un altro tribunale vicinore, sia esso diocesano o interdiocesano («[...] salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud dioecesanum vel interdioecesanum vicinus tribunal»).

Inoltre possono esservi motivazioni riconducibili al «principio di umana solidarietà», se non anche «al principio sacramentale della collegialità o al principio ecclesiale di comunione tra le Chiese o al principio soprannaturale di carità». G. PAOLO MONTINI, *Competenza e prossimità*, cit., p. 9, ha così stigmatizzato l'atteggiamento di alcuni Arcivescovi metropoliti sudamericani che hanno esercitato il diritto di recesso dal tribunale interdiocesano «abbandonando le diocesi della provincia ad un improbabile futuro con un tribunale diocesano».

¹⁰ Cfr. ZENON GROCHOLEWSKI, *Sub can. 1423*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura di Ángel Marzoa, Jorge Miras e Rafael Rodríguez-Ocaa, IV/1, Eunsa, Pamplona, 2002³, p. 790.

¹¹ Cfr. PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Instructio "Dignitas connubii" servanda a tribunibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 gennaio 2005, in *Communicationes*, XXXVII (2005), p. 11 ss.

¹² Secondo ALEJANDRO W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, consultabile all'indirizzo internet www.awbunge.com.ar, p. 11, «persistía en algunos la duda sobre la facultad de los Obispos de acordar la creación de nuevos tribunales interdiocesanos [...]».

¹³ Cfr. La «mens» del Pontefice. *Sulla riforma dei processi matrimoniali*, 4 novembre 2015, in *L'Observatore romano*, 8 novembre 2015, p. 8: «I vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropoliti di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza» (n. 2).

Il presente studio intende soffermarsi su tre aspetti inerenti a quest’ultimo istituto, investigandone in primo luogo i tratti caratterizzanti per poi enumerare i requisiti che determinano la legittimità dell’accesso al *vicinius tribunal*. Infine appare utile identificare le ragioni che, alla luce dei principi ispiratori del *motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus* – in specie, il principio di prossimità – possono sospingere il Vescovo diocesano ad avvalersi della facoltà di cui al can. 1673, § 2. Si tratta forse dell’aspetto maggiormente controverso: la riforma di papa Francesco consente di rimodellare l’ordinamento giudiziario canonico sulla base di criteri flessibili – il cui impiego non è più sottoposto, come si appurerà, al controllo preventivo della Sede apostolica –, perché i Vescovi possano attuare l’opzione istituzionale più conforme alle aspettative di giustizia delle loro Chiese particolari. Emerge allora l’esigenza di stabilire se sia possibile accedere incondizionatamente a un tribunale vicino o se sia prospettabile dall’interpretazione del testo normativo la sussistenza di qualche presupposto valoriale che potrebbe condizionare – e dunque circoscrivere – la determinazione discrezionale del titolare del *munus iudicandi*.

2. *La facoltà di accesso quale prorogatio competentiae disposta dal Vescovo diocesano*

All’indomani della promulgazione del *motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus* la canonistica ha potuto scorgere una somiglianza, se non un’identità funzionale che accomuna la facoltà di accesso *ex can. 1673, § 2* alla proroga di competenza a favore di un tribunale limitrofo concessa dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica¹⁴, in adempimento del *munus vigilandi* sulla retta amministrazione della giustizia ecclesiastica (cfr. can. 1445, § 3, 2°; art. 124, 3° della costituzione apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia romana [in seguito: PB]¹⁵; art. 35, 3° e art. 115, §§ 1 e 4 della *Lex propria* della Segnatura apostolica [in seguito: LP]¹⁶).

¹⁴ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica*, cit., pp. 16-19; CARMEN PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Estudios eclesiásticos*, XC (2015), pp. 642-643; JOHN P. BEAL, *The Ordinary Process According to Mitis Iudex: Challenges to Our “Comfort Zone”*, in *The Jurist*, LXXVI (2016), pp. 163-165.

¹⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica “Pastor Bonus” de Romana Curia*, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), p. 841 ss.

¹⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae “Antiqua ordinatione” quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur*, 21 giugno 2008, in *Acta Apostolicae*

Attraverso la concessione della *prorogatio competentiae*, la Segnatura apostolica permette che un tribunale di prima istanza relativamente incompetente *ratione territorii* possa trattare e definire una causa giudiziaria¹⁷. Il tribunale abilitato (*ad quod*) è dunque sprovvisto di un titolo di competenza relativa, in quanto il legislatore ripartisce la competenza tra i fori di primo grado individuandone solamente alcuni presso i quali può essere lecitamente inoltrata la causa (can. 1407, §§ 1 e 2)¹⁸. Per quanto concerne le cause di nullità del matrimonio, il nuovo can. 1672, 1°-3° ribadisce, sulla falsariga di quanto prevedeva il can. 1673, 1°-4° (ora abrogato), che sono relativamente competenti: il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

La necessità di richiedere la proroga della competenza può giustificarsi nei casi in cui il ricorso al tribunale competente non dia «un risultato soddisfacente quanto alla giustizia»¹⁹. Una volta riscontrata la sussistenza di una causa giusta e ragionevole (can. 90, § 1), il tribunale apostolico pertanto autorizza eccezionalmente che un altro tribunale non competente per legge possa definire la controversia sottoposta alla sua cognizione²⁰.

L'intervento previo della Segnatura apostolica è indispensabile perché siano superate le limitazioni territoriali imposte alla potestà episcopale²¹. Da una parte, il Vescovo *a quo* non può conferire alcuna competenza, mediante delega della potestà giudiziaria, ad un tribunale di un'altra diocesi: in tale eventualità, infatti, anche qualora vi fosse il consenso del Vescovo

Sedis, C (2008), p. 513 ss.

¹⁷ Cfr. ROSA M^a RAMÍREZ NAVALÓN, *Prórroga*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di Javier Otaduy, Antonio Viana e Joaquín Sedano, VI, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 590.

¹⁸ Cfr. MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Ediurcla, Roma, 2012⁶, p. 118; LEÓN DEL AMO, *Sub can. 1407*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, a cura di Juan Ignacio Arrieta, Coletti a San Pietro, Roma, 2015⁷, p. 937.

¹⁹ G. PAOLO MONTINI, *La nuova legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle cause matrimoniali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIII (2010), p. 482.

²⁰ Cfr. PAWEŁ MALECHA, *Commissioni pontificie e proroghe di competenza nelle cause di nullità del matrimonio alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), p. 223 e nota 19.

²¹ Riportiamo nel testo quanto rilevato da MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali* (artt. 22-32) nel vol. *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii". Parte seconda: la parte statica del processo*, a cura di Piero Antonio Bonnet e Carlo Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, p. 73; anche in Id., *Sub art. 24 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di Massimo del Pozzo, Joaquín Llobell e Jesús Miñambres, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, p. 294.

ad quem egli contravverrebbe al divieto di esercitare le sue attribuzioni di governo *extra proprium territorium* (can. 1469, §§ 1 e 2; artt. 32, § 2 e 85 DC). Dall'altra, il Vescovo diocesano non può stabilire di propria iniziativa che nella sua circoscrizione possa essere giudicata una causa proveniente da un'altra diocesi: del resto il suo tribunale è relativamente incompetente, a differenza di quello del Vescovo *a quo*²². Il coinvolgimento del tribunale apostolico peraltro appare non solo di portata costitutivamente abilitativa ma pure conveniente: e ciò onde prevenire possibili abusi commessi da Vescovi, i quali potrebbero elusivamente disporre della *potestas iurisdictionis* di cui sono titolari in accordo con altri, al di fuori dei casi di stretta necessità; e onde preservare il sistema ordinario che distribuisce sulla base di criteri predefiniti il carico di lavoro dei tribunali della Chiesa²³, facendo sì che le proroghe da eccezionali non divengano abituali²⁴.

La proroga di competenza può essere stabile, se concessa a tempo determinato o indeterminato per la definizione di più cause provenienti da una data diocesi; o occasionale, se concessa *ad casum* al tribunale *ad quod* per la trattazione appunto di una causa determinata. *Ratione obiecti* la proroga stabile può essere generale, se concerne tutte le cause giudiziarie provenienti da una certa diocesi; inoltre la proroga può essere speciale, se stabilmente

²² Al riguardo cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAZURA APSTOLICA, *Decreto di diniego della proroga di competenza, «ad casum» e generale, per la prima istanza, in favore di un tribunale locale*, 22 giugno 1989, prot. n. 20.919/89 C.P., in *Ius Ecclesiae*, II (1990), p. 731, nel quale il tribunale apostolico ha ribadito che «nullus Episcopus potestatem habet concedendi alii tribunali facultatem pertractandi quandam causam; unius enim Signaturae Apostolicae est tribunalium competentiam prorogare (cf. can. 1445, § 3, 2°)». Nello stesso decreto la Segnatura ha inoltre negato la concessione della proroga per tutte le cause provenienti da una certa diocesi, in quanto essa fu richiesta dal Vicario giudiziale del tribunale *ad quod* senza che risultasse in qualche modo il consenso del Vescovo *a quo*. La volontà di quest'ultimo pertanto non può essere in alcun modo supplita: «ipse Archiepiscopus YY id neque a Foro XX neque ab hoc Supremo Tribunali petit» (*ivi*).

²³ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'influenza della "lex propria" della Segnatura nelle cause di nullità matrimoniale* nel vol. *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di Héctor Franceschi e Miguel Ángel Ortiz, Edusc, Roma, 2012, p. 359.

²⁴ Occorre tuttavia evidenziare un *punctum dolens* del sistema. Difatti, il tribunale relativamente incompetente può validamente definire una causa matrimoniale anche qualora non abbia richiesto e ottenuto la proroga di competenza, divenendo *ipso iure* competente se l'incompetenza relativa non è stata eccepita prima che sia concordato il dubbio, salvo tuttavia l'applicazione del can. 1457, § 1 (cfr. art. 10, § 3 DC). Posto che l'incompetenza relativa del tribunale non si ripercuote sulla validità della sentenza, taluno ha rilevato che «il sistema risultante sembra incongruente e, forse, è da valutare l'opportunità di modificarlo, dichiarando il carattere assoluto dell'incompetenza *ratione territorii* nelle cause di nullità matrimoniale, incompetenza sanzionata con la nullità insanabile della sentenza»: JOAQUÍN LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi*, in *Ius Ecclesiae*, II (1990), p. 740.

ovvero occasionalmente concessa per la definizione di un genere specifico di cause (anzitutto quelle matrimoniali)²⁵.

L'Istruzione *Dignitas connubii*, recependo il diritto vigente e la prassi seguita in materia dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica prevede al suo interno quattro casi di proroga di competenza evidentemente di tipo speciale, posto che la stessa Istruzione riguarda unicamente il processo di dichiarazione di nullità del matrimonio (art. 7, § 1 DC):

a) *Proroga di competenza occasionale concessa per giusto motivo a favore di un tribunale relativamente incompetente* (art. 10, § 4). L'ipotesi è stata, almeno sino all'entrata in vigore del *motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus*, quella nella quale probabilmente con maggiore frequenza la Segnatura apostolica ha prorogato la competenza di un tribunale locale.

Esemplificativamente, sulla base dei titoli di competenza di cui all'abrogato can. 1673, 1°-4°, la Segnatura ha sovente concesso la *prorogatio* quando la causa poteva essere introdotta solamente presso il tribunale del luogo o nel quale il matrimonio è stato celebrato (1°) o nel quale il convenuto aveva il domicilio o il quasi-domicilio (2°), in quanto non erano soddisfatte le condizioni previste dal Codice per la lecita interposizione del libello presso il tribunale del luogo in cui era domiciliata la parte attrice. Il can. 1673, 3°, infatti, richiedeva che entrambe le parti risiedessero nel territorio della stessa Conferenza episcopale e il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, una volta interrogata quest'ultima, prestasse il suo consenso circa la possibilità di adire il *forum actoris*.

Al fine di evitare un eccessivo rigore formalista nell'applicazione del sudetto canone, la Segnatura ha ammesso che la causa potesse essere trattata dal tribunale del luogo di domicilio dell'attore, ancorché la parte convenuta risultasse irreperibile ovvero le parti non risiedessero nella stessa nazione o territorio; ovvero, ancora, il Vicario giudiziale avesse ingiustificatamente o illegittimamente negato il suo consenso o non avesse dato alcuna risposta²⁶: ma ciò a condizione che fosse tutelato adeguatamente lo *ius defensionis* della parte convenuta, alla quale era riconosciuta prima di tutto la possibilità di sollevare un'eccezione contro la proroga di competenza. Così, nel caso in cui

²⁵ Cfr. ZENON GROCHOLEWSKI, *Sub can. 1445*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura di Ángel Marzoa, Jorge Miras e Rafael Rodríguez-Ocaa, IV/1, cit., p. 909; FRANS DANEEELS, *La vigilanza sui Tribunali: introduzione al titolo V della Lex Propria* nel vol. *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, a cura di Piero Antonio Bonnet e Carlo Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 207.

²⁶ Cfr. G. PAOLO MONTINI, *La nuova legge della Segnatura Apostolica*, cit., p. 482.

il convenuto fosse introvabile la Segnatura ha riconosciuto alla parte attrice il diritto fondamentale al giudizio purché fossero compiute ulteriori investigazioni per cercare la controparte²⁷ e la causa fosse trattata con la massima cura, attenendosi agli indirizzi giurisprudenziali assunti dalla Rota romana al fine di salvaguardare l'*unitas iurisprudentiae* (art. 126, § 1 PB)²⁸. Quanto all’ipotesi nella quale la parte convenuta risiedeva nel territorio di un’altra Conferenza episcopale, la Segnatura ha costantemente posto all’attenzione del tribunale al quale è stata prorogata la competenza l’esigenza sia di garantire che ella fosse citata in giudizio e ascoltata unitamente ai suoi testimoni²⁹ in una sede idonea e non troppo distante³⁰; sia di affidare la causa a un tribunale in composizione collegiale³¹, che raccogliesse le prove favorevoli e contrarie alla nullità del matrimonio anche per mezzo della richiesta di rogatoria inoltrata al tribunale del luogo di domicilio del convenuto medesimo³². In altri casi la Segnatura non ha accolto la richiesta di concessione della *prorogatio*, in quanto la parte attrice lamentava soltanto l’eccessiva distanza del foro del convenuto: occorre d’altro canto un fondamento causale perché l’istanza non sia respinta, in forza del presupposto che «*per se, the petitioner is not to be more favored than the respondent*»³³.

Come noto, la riforma processuale di papa Francesco ha semplificato i titoli di competenza relativa per le cause di nullità del matrimonio. Il testo del nuovo can. 1672, 2° e 3°, infatti, non riporta più, avendone disposto l’abrogazione, le cautele prescritte dal *Codex* del 1983 per la lecita introduzione della causa presso il tribunale del luogo di domicilio dell’attore e di quello ove deve essere raccolta la maggior parte delle prove³⁴. Sembra

²⁷ Si veda la lettera del cardinale Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ove si forniscono alcune indicazioni circa la trattazione presso il *forum actoris* americano di cause matrimoniai nell’eventualità in cui il tribunale del luogo di domicilio della parte convenuta sia situato in Vietnam (*Roman replies and CLSA advisory opinions*, 1998, pp. 33-35).

²⁸ Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Decretum. Elicroca. Nullitatis Matrimonii (Gentile – Dyemaker)*, 15 novembre 1993, in *Roman replies and CLSA advisory opinions*, 1994, p. 57.

²⁹ Cfr. Id., *Decreto di concessione della proroga di competenza, per la prima istanza, in favore di un tribunale locale*, 9 settembre 1988, prot. n. 20.412/88 C.P., in *Ius Ecclesiae*, II (1990), p. 723.

³⁰ Cfr. Id., *Decreto di concessione della proroga di competenza per battezzati acattolici*, 30 maggio 2005, prot. n. 37255/05 CP, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), p. 215.

³¹ Cfr. Id., *Decreto di concessione della proroga di competenza*, 13 giugno 1989, in *Roman replies and CLSA advisory opinions*, 1990, p. 35

³² Cfr. Id., *Decreto di concessione della proroga di competenza*, 30 marzo 1990, in *Roman replies and CLSA advisory opinions*, 1990, p. 37.

³³ Id., *Decreto di diniego della proroga di competenza*, 25 novembre 1988, in *Roman replies and CLSA advisory opinions*, 1990, p. 40.

³⁴ «Can. 1672. In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, com-

dunque essere venuta meno la ragione precipua per la quale la Segnatura concedeva la proroga di competenza ai sensi dell'art. 10, § 4 DC, che attualmente potrebbe essere concessa in casi del tutto sporadici come, ad esempio, quando l'unico tribunale munito del titolo di competenza relativa non è stato istituito nella diocesi³⁵ ovvero per circostanze sopravvenute non è più in grado di operare. In ogni caso, il sistema giudiziario deve assicurare per quanto possibile, nonostante l'equivalenza dei titoli di competenza di cui al can. 1672, 1°-3°, sia il principio di prossimità tra il giudice e le parti sia che le parti medesime – soprattutto quella convenuta – e i testimoni possano partecipare al processo con il minimo dispendio attraverso la cooperazione tra i tribunali prevista dal can. 1418. Ciò è quanto prevede l'art. 7, §§ 1 e 2 RP, che in certa misura contempera il superamento delle condizioni di cui al revocato can. 1673, 3° e 4° con il monito rivolto ai tribunali di prima istanza di tutelare la posizione processuale della parte che si trova in un luogo distante da quello ove è situato l'organo di giustizia adito³⁶.

b) *Proroga di competenza occasionale concessa nei casi di sospetta acceptio personarum* (art. 69, § 2). L'Istruzione *Dignitas connubii*, riprendendo la disciplina codiciale (cann. 1448-1451) stabilisce che qualora vi sia il fondato sospetto che una delle parti coinvolte nella causa possa essere preferita da un ministro o da un addetto del tribunale, la parte interessata possa presentare istanza di ricusazione se il ministro o l'addetto medesimo non si è previamente astenuto. Una volta ammessa l'istanza, la persona ricusata deve essere sostituita: ma nel caso in cui il tribunale non sia in grado di trattare la causa per mancanza di personale e risulti essere l'unico foro competente a norma del diritto, il Vescovo moderatore o il Vicario giudiziale è tenuto a deferire la questione alla Segnatura apostolica perché proroghi *ad casum* la competenza di un altro tribunale. In tale eventualità – invero eccezionale³⁷ – il tribunale

petentia sunt: 1° tribunal loci in quo matrimonium celebratum est; 2° tribunal loci in quo alterutra vel utraque pars domicilium vel quasi-domicilium habet; 3° tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraque probationes».

³⁵ Basti pensare al caso in cui entrambi i coniugi abbiano contratto matrimonio e attualmente risiedano nella diocesi A, che non risulta aggregata a un tribunale interdiocesano né ha al suo interno un tribunale di prima istanza. Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Sub art. 10 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di Massimo del Pozzo, Joaquín Llobell e Jesús Miñambres, cit., p. 280.

³⁶ Rinviamo alle osservazioni, del tutto condivisibili, di G. PAOLO MONTINI, *Competenza e prossimità* cit., pp. 5-8.

³⁷ Così riferisce FRANS DANEELS, *La vigilanza sui Tribunali*, cit., p. 207. Peraltro è stato evidenziato che in questi casi il Vescovo potrebbe alternativamente «costituire un tribunale delegato nominando giudici, difensore del vincolo e notai di un altro tribunale *ad casum*». NIKOLAUS SCHÖCH, *Sub art. 69 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di Massimo del Pozzo, Joaquín Llobell e Jesús Miñambres, cit., p. 340.

apostolico suole accogliere la richiesta al fine di evitare che sorgano sospetti di parzialità, ad esempio perché i familiari del convenuto sono molto conosciuti dai ministri del tribunale relativamente competente³⁸ ovvero perché una delle parti è unita da un vincolo di parentela con il Vescovo moderatore del tribunale di prima istanza³⁹. Potrebbe altresì verificarsi che nel giudizio di nullità matrimoniale sia coinvolto, ad esempio, un giudice o il notaio del tribunale⁴⁰: in questo caso il timore di *acceptio personarum* non può non interessare ogni persona che opera al suo interno⁴¹.

c) *Proroga di competenza stabile o occasionale concessa a favore di un tribunale della Chiesa latina per la definizione delle cause matrimoniali involventi i fedeli cattolici di rito orientale (art. 16, § 1, 2°)*⁴². I tribunali della Chiesa latina possono trattare *ipso iure* le cause di nullità del matrimonio tra battezzati cattolici di una Chiesa orientale *sui iuris* ovvero tra un fedele cattolico di rito orientale e un acattolico solamente nei due casi descritti dall'art. 16, § 1, 1° DC: se nel territorio non esiste altro Gerarca locale oltre all'Ordinario del luogo della Chiesa latina; e se la cura pastorale dei fedeli membri di una Chiesa cattolica orientale è stata affidata all'Ordinario del luogo della Chiesa latina per designazione o almeno previo assenso della Sede apostolica. D'altra parte il can. 916, § 5 del *Codex canonum Ecclesiarum orientalium* (in seguito: CCEO) prevede che in tali ipotesi l'Ordinario del luogo latino è il Gerarca proprio dei fedeli cattolici orientali. In altre circostanze il tribunale di prima istanza della Chiesa latina necessita della previa abilitazione della Segnatura apostolica (art. 16, § 1, 2° DC), la quale può prorogare la sua competenza *ad casum*⁴³ ovvero stabilmente perché, ad esempio, nel territorio latino vi sono uno o più Gerarchi propri dei coniugi orientali ma non è

³⁸ Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Decreto di concessione della proroga di competenza per i fedeli della Chiesa latina*, 25 febbraio 2009, prot. n. 41731/08 CP, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), p. 212.

³⁹ Cfr. G. PAOLO MONTINI, *La nuova legge della Segnatura Apostolica*, cit., p. 482.

⁴⁰ Cfr. PAWEŁ MALECHA, *Commissioni pontificie e proroghe di competenza*, cit., p. 220.

⁴¹ Cfr. NIKOLAUS SCHÖCH, *Sub art. 69 DC*, cit., p. 340.

⁴² In argomento si veda MASSIMO DEL POZZO, *La sussidiarietà della giurisdizione dei tribunali latini nei confronti dei cattolici orientali alla luce dell'art. 16 della Dignitas connubii* nel vol. *Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di Pablo Gefaell, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 419 ss.

⁴³ Si veda, per esempio, ancorché si tratti di un caso anteriore all'entrata in vigore del Codice orientale, SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Decreto di concessione della proroga di competenza*, 27 aprile 1990, in *Roman replies and CLSA advisory opinions*, 1990, pp. 38-39. Nel caso di specie la Segnatura concesse la proroga a favore di un tribunale metropolitano statunitense, nella cui circoscrizione risiedeva la parte attrice perché giudicasse della validità di un matrimonio contratto in Egitto tra due fedeli cattolici copti. La richiesta fu accolta in quanto la parte convenuta risiedeva in Egitto e negli Stati uniti d'America non vi era alcun Gerarca della Chiesa cattolica copta.

possibile istituire alcun tribunale eparchiale (cann. 1066, § 1 e 1086, §§ 1 e 2 CCEO), intereparchiale (can. 1067, §§ 1 e 2 CCEO) o interrituale (can. 1068, § 1 CCEO)⁴⁴. In quest'ultimo caso peraltro i tribunali latini, come disposto dalla Segnatura apostolica, «*procedant oportet iuxta legem processualem propriam (seu Codicem Iuris Canonici, cann. 1400-1731), attamen iudicare debent ad ius substantiale quod attinet secundum legem Ecclesiarum orientalium*»⁴⁵.

d) *Proroga stabile di competenza concessa a favore di un tribunale limitrofo* (art. 24, § 1). Il Vescovo diocesano, nell'eventualità in cui non sia possibile istituire né il tribunale diocesano né quello interdiocesano ha l'obbligo di rivolgersi alla Segnatura apostolica perché conceda stabilmente la proroga di competenza a favore di un tribunale diocesano o interdiocesano di prima istanza limitrofo («*pro tribunali vicino*»), con il consenso tuttavia del Vescovo moderatore di questo tribunale.

La proroga di cui all'art. 24, § 1 DC è sovente promossa e concessa dalla Segnatura apostolica, specie nelle zone di recente evangelizzazione (ma pure in Europa) per ovviare alle carenze personali e strutturali che transitoriamente affliggono una certa diocesi⁴⁶. L'Istruzione *Dignitas connubii* obbliga il Vescovo diocesano a richiedere la *prorogatio* alla Segnatura perché sia prontamente garantito un servizio di giustizia facilmente accessibile ai *christifideles*⁴⁷. Segnatamente la proroga *de qua* è concessa sulla base di una logica ecclesialmente sussidiaria: il tribunale apostolico, infatti, decreta che il tribunale *ad quod*, cui cioè è stata prorogata la competenza, sia munito di potestà delegata perché giudichi le cause provenienti da un'altra diocesi, la quale perciò beneficia di un prezioso sostegno. Del resto il tribunale vica-

⁴⁴ Cfr. Id., *Lettera agli Eparchi della Chiesa caldea degli Stati Uniti d'America*, in *Roman replies and CLSA advisory opinions*, 2005, pp. 31-33. L'epistola richiama un indulto concesso in data 26 aprile 1984 dalla Segnatura apostolica perché i tribunali della Chiesa latina potessero trattare le cause matrimoniali dei fedeli cattolici di rito caldeo. In particolare, nel rispondere ad un dubbio prospettato dai Gerarchi orientali il tribunale apostolico ha affermato che l'indulto doveva considerarsi ancora in vigore anche a seguito della creazione di una seconda Eparchia per i fedeli cattolici caldei, ribadendo al tempo stesso la necessità della *prorogatio competentiae* in quanto non vi erano ancora le condizioni per la costituzione del tribunale di prima istanza in entrambe le circoscrizioni ecclesiastiche.

⁴⁵ Id., *Decreto di concessione della proroga di competenza*, 22 maggio 1996, in *Roman replies and CLSA advisory opinions*, 2006, p. 40. La proroga fu concessa stabilmente e per tutte le cause giudiziarie dei fedeli appartenenti alla Chiesa cattolica ucraina. L'indicazione usualmente data nella prassi della Segnatura apostolica è stata recepita nell'art. 16, § 2 DC.

⁴⁶ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Dal "tribunale limitrofo" al "tribunale sussidiario": una proposta di miglior sistemazione concettuale della nozione* nel vol. «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di Janusz Kowal e Joaquín Llobell, III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1627-1628 e 1634.

⁴⁷ Cfr. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *Sub art. 24 DC*, cit., p. 294.

rio del Vescovo *a quo* o non sussiste o non è in grado di far fronte al carico giudiziario⁴⁸. Così, per esempio, la Segnatura apostolica ha di recente prorogato *ad quinquennium* la competenza di un tribunale metropolitano tedesco perché in una diocesi non era disponibile un sacerdote in grado di assumere l'ufficio di Vicario giudiziale. Nel decreto tuttavia la Segnatura ha ribadito il carattere provvisorio della proroga: «cessantibus causis motivis, cessare debet ac, proinde, hoc in casu tribunal pro dioecesi [...] ad normam iuris restituendum erit»⁴⁹.

Appare evidente come l'accesso al tribunale viciniore previsto nel nuovo can. 1673, § 2 del *Codex iuris canonici* non sia dissimile dalla proroga di competenza di un tribunale limitrofo relativamente incompetente di cui all'art. 24, § 1 DC. Effettivamente l'esercizio della facoltà di accesso innesca una “dinamica devolutiva”, in forza della quale l'autorità episcopale può affidare in modo stabile le controversie giudiziarie alla cognizione di un tribunale sprovvisto del titolo di competenza necessario per poterle trattare lecitamente. Un approdo del tutto identico a quello cui si sarebbe giunti se la Segnatura Apostolica avesse prorogato la competenza di un tribunale viciniore.

Il legislatore canonico sembra peraltro dare implicitamente «por presupuesta»⁵⁰ l'assegnazione al Vescovo diocesano della facoltà di accesso. Egli, infatti, può ora prorogare la competenza di un altro tribunale vicino «at his own initiative [...] and without the prior authorization of the Holy See»⁵¹. Un'abilitazione legale generalizzata che priva la Segnatura apostolica di una competenza riconducibile alla funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (can. 1445, § 3, 2°; art. 124, 3° PB; art. 35, 3° e art. 115, § 1 LP), in quanto il *motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus* ha determinato la revocazione della riserva circa la concessione della proro-

⁴⁸ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Dal “tribunale limitrofo” al “tribunale sussidiario”*, cit., pp. 1638-1639 e 1642.

⁴⁹ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Dekret der Apostolischen Signatur über die Ausweitung der Kompetenz des Erzbischöflichen Offizialates Köln für den Bereich des Bistums Essen vom 30. Januar 2009*, 30 gennaio 2009, prot. n. 4150/09 SAT, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CLXXVIII (2009), p. 206.

⁵⁰ CARMEN PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos*, cit., p. 642. In seguito l'autrice osserva che «Resulta curiosa la redacción de la norma, en cuanto el legislador, en vez de afirmar directamente dicha facultad, se limita a presuponerla, pese a que introduce un cambio notable respecto a la anterior normativa y praxis procesal» (*ivi*, p. 643). Si veda anche GERARDO ÁNGELES PÉREZ, *Del fuero competente y de los tribunales eclesiásticos. Nuevos cánones 1671 al 1673*, in *Revista mexicana de derecho canónico*, XXI (2015), p. 303.

⁵¹ JOHN P. BEAL, *The Ordinary Process*, cit., p. 163.

ga di competenza limitatamente alle cause di nullità del matrimonio. Tale abilitazione pontificia è indispensabile per legittimare la deroga delle norme processuali sulla competenza relativa e permettere al tribunale *ad quod* di giudicare le cause matrimoniali di un'altra diocesi, una volta ricevuta la *delegatio* all'uopo conferita dal Vescovo *a quo*⁵². Con il decentramento della funzione in esame dalla Sede apostolica alle autorità episcopali, papa Francesco ha inteso probabilmente facilitare l'attuazione pratica del principio di prossimità tra il giudice e le parti perché sia individuato un foro alternativo cui i fedeli possono agevolmente rivolgersi, non essendovi nella diocesi cui appartengono un'istituzione giudiziaria⁵³.

Il trasferimento di competenza disposto dal can. 1673, § 2 pare altresì ripercuotersi sul titolo giuridico delle proroghe concesse costitutivamente sino all'8 dicembre 2015 – data di entrata in vigore del *motu proprio* – dal tribunale della Segnatura. In effetti il titolo abilitante, vale a dire il decreto dicasteriale emanato nel regime normativo anteriore, non può non essere divenuto oggetto di “conversione”: compete ora soltanto al Vescovo diocesano *a quo* la decisione di interrompere ovvero di proseguire o di rinnovare l'accesso al tribunale diocesano o interdiocesano vicinio, posto che nel secondo caso egli non abbisogna più della previa abilitazione accordata mediante decreto dalla Segnatura apostolica.

3. I requisiti legali di accesso al tribunale viciniore

La formulazione letterale del can. 1673, § 2 menziona laconicamente l'istituto dell'accesso al tribunale viciniore. Il legislatore non puntualizza quali sono i requisiti giuridici che devono sussistere per consentire al Vescovo di affidare legittimamente le cause provenienti dalla sua diocesi alla cognizione del tribunale *ad quod*.

Si tratta invero di requisiti ermeneuticamente determinabili mediante l'impiego dei criteri generali di interpretazione della legge stabiliti nel Libro I del Codice di diritto canonico del 1983, nonché mediante il raffronto tra l'istituto *de quo* e quello della proroga di competenza: premessa la loro sostanziale equivalenza è possibile individuare taluni elementi impliciti, in

⁵² Potrebbe dunque essere superato il rilievo secondo il quale «Ecclesiologicamente pone qualche problema supporre che un Vescovo o un insieme di Vescovi possano giudicare le cause di un altro Vescovo (una sorta di *iurisdictio extra territorium*) senza l'esplicito supporto dell'autorità primaziale»: MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica*, cit., p. 17.

⁵³ Cfr. CARMEN PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos*, cit., p. 643.

assenza dei quali non risulterebbe conforme al dettato codiciale il ricorso alla *facultas accedendi* ad opera del Vescovo diocesano.

Segnatamente possono ricavarsi dal testo del can. 1673, § 2 cinque condizioni che determinano la validità dell'accesso; una condizione influente soltanto *ad liceitatem*; un elemento che perfeziona la fatispecie legale; un obbligo informativo cui il Vescovo diocesano *a quo* deve sollecitamente ottemperare.

4. (*Segue*) *Le condizioni di validità. L'accesso è solo stabile ovvero può essere anche occasionale?*

Ricorrendo ad argomentazioni di ordine strettamente formale può certamente concludersi che il nuovo can. 1673, § 2 abilita il Vescovo diocesano ad accedere stabilmente a un tribunale viciniore⁵⁴, ancorché possa rivelarsi una stabilità precaria, destinata a concludersi⁵⁵. Tale tribunale dunque diviene il punto di riferimento istituzionale costante per i fedeli di un'altra diocesi nell'ipotesi in cui intendano accertare la validità o non del vincolo coniugale.

D'altra parte il criterio ermeneutico del contesto della legge (can. 17)⁵⁶ pone in risalto come il can. 1673, § 2 sia collocato nella sezione normativa rubricata «De foro competenti et de tribunalibus», nella quale il legislatore ribadisce la competenza del giudice ecclesiastico sulle cause matrimoniali dei battezzati (can. 1671, § 1); enumera quali sono i tribunali ecclesiastici relativamente competenti (can. 1672, 1°-3°); e, dopo aver dichiarato che il Vescovo è giudice di prima istanza nella diocesi e può esercitare personalmente la potestà giudiziaria (can. 1673, § 1), individua quali sono i tribunali preposti a definire le cause di nullità del matrimonio (§ 2) per poi determinare la composizione monocratica e/o collegiale dei giudici di primo e di secondo grado (§§ 3-5), e, infine, quali sono i tribunali di appello (§ 6). Risulta palmare dal testo legislativo l'intenzione di descrivere qual è il sistema giudiziale ordinariamente deputato alla trattazione abituale (non occasionale) delle cause matrimoniali. Il Vescovo diocesano quindi non pare abilitato *prima facie* a introdurre delle eccezioni al sistema ordinario, salvo non gli

⁵⁴ Cfr. GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte terza), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11/2016, 21 marzo 2016, p. 14.

⁵⁵ Per ulteriori approfondimenti cfr. *infra*, § 13.

⁵⁶ Cfr. EDUARDO BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, pp. 340-341.

sia esplicitamente consentito (come nel caso in cui intenda affidare le cause ad un giudice unico chierico qualora non sia possibile istituire il tribunale collegiale: can. 1673, § 4).

Potrebbe inoltre trovare applicazione il criterio di cui al can. 18, che prescrive come le leggi eccezionali debbano essere interpretate *stricto sensu*. In effetti la seconda parte del can. 1673, § 2 – inclusa nel Titolo I («De processibus matrimonialibus») della Parte III («De quibusdam processibus speciabilibus») del Libro VII («De processibus») del Codice di diritto canonico – è eccezionale rispetto alla norma processuale generale di cui al can. 1445, § 3, 2° che riserva alla Segnatura apostolica la facoltà di prorogare la competenza dei tribunali inferiori, sebbene si tratti di un’eccezione impropria. È notorio come la quasi totalità delle controversie sottoposte alla cognizione dei tribunali della Chiesa concernano l'accertamento circa la nullità del matrimonio. La riforma di papa Francesco ha perciò generato una situazione paradossale, per la quale ciò che si prevede essere formalmente un’eccezione diverrà sostanzialmente la regola, dato che l’oggetto della *facultas accedendi* non investe solitamente altri generi di cause giudiziali; e, viceversa, ciò che si prevede essere formalmente la regola – ossia la proroga di competenza concessa dalla Segnatura apostolica perché un tribunale relativamente incompetente possa definire una causa diversa da quella matrimoniale – diverrà di fatto un accadimento infrequente e perciò eccezionale⁵⁷.

Comunque sia, l'esigenza di sottoporre a interpretazione stretta il dettato codiciale pare ravvisarsi nella circostanza che la possibilità legale di accesso al tribunale viciniore, sebbene ampli le prerogative episcopali invece di delimitarle, rappresenta una misura straordinaria e urgente. Allo scopo di garantire la *proximitas* delle strutture giudiziarie il Vescovo diocesano è autorizzato ad adottare una soluzione alternativa di “rottura”⁵⁸, discostandosi dalla regola comune che rispecchia con maggiore fedeltà i principi cardine della riforma, vale a dire l'adempimento dell'obbligo di costituzione del tribunale diocesano.

Di conseguenza l'autorità episcopale non potrebbe accedere occasionalmente al tribunale viciniore. Tale ipotesi peraltro pare esorbitare dalla fat-

⁵⁷ Su tale aspetto ci soffermeremo nuovamente *infra*, § 7.

⁵⁸ Cfr. le considerazioni di JAVIER OTADUY, *Sub can. 18*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura di Ángel Marzoa, Jorge Miras e Rafael Rodríguez-Ocaa, I, Eunsa, Pamplona, 2002³, p. 378, a giudizio del quale «Deben interpretarse estrictamente [ancorché siano favorevoli: *n.d.A.*] por razón de excepcionalidad aquellas reglas legales que verdaderamente desorbitan del Derecho común y presentan una cierta anomalía del Derecho, una rareza difícilmente conjugable con la armonía del conjunto (“iuris singularitates”»). L'Autore in seguito riporta alcuni esempi di disposizioni codiciali che al loro interno contemplerebbero delle eccezioni da interpretarsi in senso stretto.

tispecie descritta nel canone, in quanto presuppone (non già l'inesistenza bensì) l'esistenza di un tribunale diocesano ovvero di un tribunale interdiocesano di prima istanza cui è aggregata la diocesi, ma per ragioni di necessità il Vescovo *a quo* reputa utile sottoporre al giudizio di un altro tribunale una singola causa.

Una parte della dottrina tuttavia ammette l'eventualità che il Vescovo diocesano possa immediatamente accedere *ad casum* a un tribunale vicinio anziché attendere la concessione della proroga di competenza da parte della Segnatura apostolica. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui non possa essere inoltrata la causa presso uno dei tribunali relativamente competenti di cui al can. 1672, 1°-3° (art. 10, § 4 DC)⁵⁹, anche laddove sia stata sollevata l'*exceptio suspicionis* e il tribunale non possa trattare la causa per carenza di personale (art. 69, § 2 DC)⁶⁰. In particolare, un Autore invoca l'applicazione del principio di diritto secondo il quale “Colui cui è permesso il più è consentito anche il meno” («*Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus*»: *Regula iuris* 53, in VI°), giungendo alla conclusione che «*Thus, if a bishop can entrust all cases to a near-by tribunal without the prior approval of the Apostolic Signatura, he can certainly do so an individual case as well*»⁶¹ (il corsivo è aggiunto).

Evidentemente sulla questione dovrà fornire un chiarimento non soltanto autorevole ma pure vincolante il tribunale della Segnatura alla luce della valenza sia interpretativa sia normativa della *praxis Curiae romanae* (can. 19), purché l'indirizzo ermeneutico sia costantemente e uniformemente assunto dal Dicastero curiale. E ciò per stabilire se il Vescovo, oltre a garantire mediante l'accesso stabile la “prossimità geografica” del tribunale possa ovviare anche alla “prossimità personale” compromettente l'imparzialità degli operatori di giustizia, se non del tribunale nel suo complesso, accedendo occasionalmente ad un altro tribunale di primo grado però meno prossimo ai fedeli⁶² (circostanza questa che parrebbe escludere il ricorso all'*analogia*

⁵⁹ Tale ipotesi invero potrebbe verificarsi assai raramente, posto che il nuovo can. 1672, 2° e 3° ha revocato le cautele previste nel previgente can. 1673, 3° e 4°, le quali condizionavano la possibilità di introdurre le cause matrimoniali presso il tribunale del luogo di domicilio dell'attore e di quello nel quale deve essere raccolto il maggior numero di prove.

⁶⁰ Così ADOLFO ZAMBON, *L'ordinamento giudiziario: il tribunale di prima istanza* nel vol. *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 93: «L'accesso a un tribunale vicino (sia diocesano sia interdiocesano) potrebbe essere “occasionale”, ossia quando, per peculiari motivi, quali la consulenza fornita a una parte o una ricusazione motivata di un giudice, non è possibile la costituzione del collegio o del giudice unico (di cui al can. 1673, § 4)».

⁶¹ JOHN P. BEAL, *The Ordinary Process*, cit., p. 164.

⁶² Sulla distinzione tra “prossimità geografica” e “prossimità personale” cfr. BRUNO GONÇALVES, *La responsabilité des évêques dans le motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus* nel vol. *La réforme des*

legis, posto che non vi sarebbe una *ratio* che accomuna entrambi i casi)⁶³.

La funzione di vigilanza della Segnatura comunque dovrebbe essere ancora esercitata o quando una parte è legata al Vescovo moderatore del tribunale – per esempio, in forza di un vincolo di parentela – e pertanto risulta conveniente che la causa sia decisa altrove⁶⁴; o quando è lo stesso Vescovo a essere giudice, come accade nel *processus brevior* (can. 1687, § 4), che può essere celebrato se la domanda è proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell’altro e ricorrono circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze e documenti, che non richiedono un’inchiesta o un’istruzione più accurata e rendono manifesta la nullità (can. 1683, 1° e 2°). In quest’ultimo caso il Vescovo, se ricusato – forse anche a motivo della sua partecipazione all’indagine pregiudiziale o pastorale, ove sono raccolti elementi utili per l’eventuale apertura del rito processuale ordinario o più breve (artt. 1-5 RP)⁶⁵ –, è obbligato ad astenersi dal giudicare (can. 1449, § 3; art. 68, § 3 DC); e qualora non vi sia un altro Vescovo relativamente competente a norma del can. 1672⁶⁶ deve necessariamente essere adita l’autorità gerarchicamente sovraordinata, la Segnatura apostolica⁶⁷, che può concedere *ad*

procédures de nullité de mariage. Une étude critique, a cura di Cyrille Dounot e François Dussaubat, Artège Lethielleux, Paris – Pergignan, 2016, p. 179.

⁶³ Cfr. EDUARDO BAURA, *op. cit.*, pp. 215-216.

⁶⁴ Cfr. G PAOLO MONTINI, *La nuova legge della Segnatura Apostolica*, cit., p. 482.

⁶⁵ Sul punto tuttavia la dottrina non si è espressa concordemente. Cfr., per esempio, JOAQUÍN LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, consultabile all’indirizzo internet www.consociatio.org, p. 12; e FRANCISCO JOSÉ REGORDÁN BARBERO, *L’investigación preliminar en las nuevas normas procesales del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Anuario de derecho canónico*, V (2016), pp. 47-48.

⁶⁶ Cfr. LUIGI SABBARESE, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo diocesano* nel vol. di Luigi Sabbarese e Raffaele Santoro, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2016, p. 57. Tuttavia non potrebbe escludersi il caso nel quale la Segnatura conceda la proroga anche se vi è un altro tribunale competente (perché, ad esempio, uno dei coniugi risiede in un altro paese): la prassi del tribunale apostolico dunque potrebbe prorogare la competenza di un altro tribunale anche se non ricorre il presupposto di cui all’art. 69, § 2 DC, ponendo talune condizioni che tutelino il principio di prossimità e il diritto di difesa delle parti.

Si veda peraltro JOAQUÍN LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. “Mitis iudex” e il suo inserimento nel sistema delle fonti* nel vol. *Ius et matrimonium. Temi sostanziali e processuali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di Héctor Franceschi e Miguel Ángel Ortiz, Edusc, Roma, 2017, p. 57, secondo il quale la ricusazione non sarebbe possibile perché verrebbe meno il presupposto essenziale di cui al can. 1683, 1°: la domanda di nullità andrebbe presentata da entrambi i coniugi, ma «affinché un determinato Vescovo giudichi della validità del loro matrimonio». Eppure non si comprende per quali ragioni un’autorità episcopale diversa da quella ricusata non possa definire la causa con il *processus brevior*.

⁶⁷ Cfr. MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *op. cit.*, p. 304, che richiama (probabilmente in via analogica) il can. 1445, § 1, 3°, secondo cui alla Segnatura apostolica compete giudicare le eccezioni di sospetto contro i giudici della Rota romana per atti posti durante l’esercizio delle loro funzioni. Dunque

casum la proroga di competenza a favore di un altro tribunale⁶⁸.

5. (Segue) *Il Vescovo diocesano può accedere solamente a un tribunale diocesano o interdiocesano di prima istanza...*

Come già posto in evidenza, il Vescovo diocesano per tramite dell'accesso al tribunale vicinio *de facto* proroga la competenza di un altro tribunale, affidando perciò le cause matrimoniali a un organismo giudiziario di prima istanza. Una precisazione che può evincersi dal combinato disposto dei §§ 2 e 6 del can. 1673. Il *motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus* stabilisce nel § 6 quali sono i tribunali di appello perché ha previamente identificato nel § 2 quali sono i tribunali che nell'ordinamento giudiziario della Chiesa sono chiamati a definire le cause matrimoniali in primo grado: il tribunale diocesano ovvero il tribunale *ad quod*⁶⁹. Pertanto il Vescovo diocesano non può accedere a un tribunale assolutamente incompetente *ratione gradus* per fare sì, ad esempio, che le cause di nullità del matrimonio siano devolute alla cognizione di un tribunale interdiocesano di seconda istanza eretto a norma del can. 1439, §§ 1 o 2 (o a norma del n. 2 della dichiarazione della *mens legislatoris* del 4 novembre 2015).

L'autorità episcopale dunque non può concedere la commissione pontificia, ancora oggi riservata al Supremo tribunale della Segnatura apostolica (art. 124, 2° PB; art. 9, § 1, 2° e §§ 2 e 3 DC; art. 35, 2° e art. 115, §§ 1-2 e 4 LP)⁷⁰, perché sia consentito esemplificativamente che per giusta causa il

in questo caso non dovrebbe essere coinvolta un'autorità diversa dalla Segnatura. C'è tuttavia chi sostiene come l'eccezione di sospetto debba «presentarsi al metropolita, non al vicario giudiziale» (così NIKOLAUS SCHÖCH, *Sub art. 68 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di Massimo del Pozzo, Joaquín Llobell e Jesús Miñambres, cit., p. 340); e chi invece rileva che «no existe una solución clara, aunque pensamos que deberia juzgar el obispo del tribunal de apelación siguiendo la regla del c. 1687 § 3» (così GERARDO NÚÑEZ, *El proceso brevior: exigencias y estructura*, in *Ius canonicum*, LVI [2016], p. 139).

⁶⁸ Cfr. BRUNO GONÇALVES, *La responsabilité des évêques*, cit., pp. 185-186; e GERALDINA BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 5/2017, 13 gennaio 2017, pp. 14-16 e nota 48. Non pare dunque che sia stato abrogato l'art. 69, § 2 DC (in questo senso cfr. WILLIAM L. DANIEL, *An analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist*, LXXV [2015], p. 463; e CARLOS M. MORÁN BUSTOS, *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del M. P. Mitis Iudex*, in *Ius canonicum*, LVII [2017], pp. 620-621).

⁶⁹ Occorre rilevare tuttavia un'imprecisione nel testo del can. 1673: il § 6 richiama il can. 1439 concernente i tribunali interdiocesani di seconda istanza eretti dalle Conferenze episcopali, ancorché nel § 2 il legislatore non menzioni i tribunali interdiocesani di prima istanza di cui al can. 1423, § 1.

⁷⁰ Cfr. G. PAOLO MONTINI, *La nuova legge della Segnatura Apostolica*, cit., p. 484.

tribunale della Rota romana definisca una causa in prima istanza ovvero che un tribunale di appello giudichi una causa in prima o in terza istanza⁷¹. E ciò tanto occasionalmente quanto stabilmente.

6. (*Segue*) ...abilitato a definire le cause di nullità del matrimonio...

La validità dell'accesso al tribunale viciniore è subordinata alla circostanza che il tribunale *ad quod* sia già stato abilitato (can. 124, § 1) a definire le cause di nullità del matrimonio⁷².

D'altra parte, se così non fosse il tribunale cui il Vescovo diocesano intende prorogare la competenza risulterebbe assolutamente incompetente *ratione materiae*, e quindi dovrebbe necessariamente intervenire l'autorità superiore. Solamente il Supremo tribunale della Segnatura apostolica attraverso la commissione pontificia, infatti, potrebbe consentire che la causa sia esaminata da un tribunale competente a decidere cause di differente oggetto (art. 9, § 1, 2° e §§ 2 e 3 DC).

Il Vescovo diocesano dunque non può accedere, per esempio, a un tribunale interdiocesano di prima istanza istituito da più Vescovi in accordo tra loro per la trattazione di cause diverse da quelle matrimoniali. Egli non può accedere parimenti a un tribunale diocesano di prima istanza se la circoscrizione ecclesiastica, al tempo stesso, è affiliata a un tribunale interdiocesano competente a definire in primo grado le cause matrimoniali⁷³. Questa è la situazione ancora oggi esistente in Italia dove, come noto, papa Pio XI ha istituito nel 1938 diciotto tribunali regionali che in luogo di quelli diocesani

⁷¹ Al riguardo il PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare. Circa l'ulteriore appello al tribunale di terza istanza*, 12 gennaio 2015, prot. n. 15264/2015, consultabile all'indirizzo internet www.delegumtextibus.va, ritiene che nel contesto della riforma del 2015 i tribunali locali possano mediante commissione pontificia *a fortiori* giudicare in terza istanza in luogo della Rota romana (cfr. can. 1444, § 1, 2°; art. 128, 2° PB; art. 27, § 2 DC), in quanto «Questa possibilità è adesso avvalorata dai criteri che ispirano la suddetta riforma del processo matrimoniale in favore della vicinanza dei tribunali e del maggiore coinvolgimento del Vescovo nell'attività giudiziaria».

⁷² Cfr. GERALDINA BONI, *La recente riforma*, cit., p. 14.

⁷³ L'obbligo imposto al Vescovo diocesano di istituire l'ufficio di Vicario giudiziale (can. 1420, § 1) viene meno solo allorquando il Vescovo medesimo decida di costituire (o di unirsi a) un tribunale interdiocesano competente a definire tutte le cause giudiziarie. Pertanto, se il tribunale interdiocesano è abilitato a giudicare solo uno o più generi di cause determinate (can. 1423, § 2) il Vescovo è tenuto ad erigere nella diocesi il tribunale di prima istanza competente per l'esame delle restanti tipologie di cause. Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Bonaëren. Quaesitum*, 17 febbraio 1995, prot. n. 25046/94 V.T., in appendice al contributo di JUAN LUIS ACEBAL LUJÁN, *Nombramiento de Vicario judicial en una diócesis integrada en un tribunal interdiocesano*, in *Revista española de derecho canónico*, LII (1995), pp. 750-751.

definiscono le cause di nullità matrimoniale, individuando tra questi nove tribunali abilitati a decidere in seconda istanza⁷⁴. Il contesto giudiziario ecclesiastico italiano peraltro rende oggettivamente più arduo l'accesso a un tribunale viciniore, in quanto il Vescovo diocesano potrebbe esercitare la *facultas accedendi* soltanto se, previamente, un altro Vescovo ha deciso di recedere dal tribunale regionale (art. 8, § 2) per poi erigere nella sua diocesi il tribunale di prima istanza per la definizione delle cause matrimoniali (can. 1673, § 2). Altrimenti, come testé rilevato, il Vescovo non può accedere a nessun tribunale perché quelli diocesani italiani sono assolutamente incompetenti *ratione materiae*.

7. (*Segue*) ...esclusivamente *ratione obiecti* per le cause matrimoniali...

Il *motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus* apporta modifiche al processo canonico di nullità matrimoniale e stabilisce quali sono i tribunali competenti a decidere un genere specifico di cause (can. 1673, § 2).

Di conseguenza, *ratione obiecti*, per mezzo dell'accesso il Vescovo può affidare a un altro tribunale di prima istanza relativamente incompetente soltanto le cause di nullità del matrimonio. Allo stato attuale quindi la competenza di un altro tribunale può essere prorogata, in merito a cause di genere diverso – come quelle penali –, esclusivamente a seguito della concessione data stabilmente ovvero *ad casum* dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica (can. 1445, § 3, 2°; art. 124, 3° PB; art. 35, 3° e art. 115, §§ 1 e 4 LP), purché il tribunale *ad quod* risulti già abilitato a definire quel genere di causa. In caso contrario, quest'ultimo foro risulterebbe assolutamente incompetente *ratione materiae* e dunque il tribunale apostolico dovrebbe concedere non tanto la proroga, bensì la commissione pontificia (art. 124, 2°; art. 35, 2° LP) per fare in modo che, ad esempio, un tribunale diocesano o interdiocesano competente per decidere solo le cause matrimoniali possa definire altri generi di cause giudiziarie in prima istanza.

Il carattere di specialità dell'accesso – circoscritto cioè alle sole cause riguardanti la validità o non del vincolo coniugale – unitamente alla natura eccezionale propria dell'istituto di cui alla seconda parte del can. 1673, § 2 – che permette al Vescovo diocesano di prorogare la competenza di un tribunale, in luogo della Segnatura apostolica – sembrano invero non congruamente inserirsi in una cornice ordinamentale sistematicamente coe-

⁷⁴ Cfr. Pio XI, *Motu proprio “Qua cura” de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, 8 dicembre 1938, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXX (1938), pp. 410-413.

rente. Queste due peculiarità che contraddistinguono l'accesso al tribunale viciniore hanno per oggetto le cause sulla validità del vincolo matrimoniale, che monopolizzano di fatto l'operato dei tribunali ecclesiastici, i quali in casi straordinari sono chiamati a definire cause di tipo diverso.

Ciò determina la “specializzazione” delle norme generali sul processo canonico e, per converso, la “generalizzazione” delle norme processuali speciali promulgate nel 2015 da papa Francesco. La proroga di competenza di un tribunale per esaminare una causa diversa da quella matrimoniale, in effetti, è destinata ad essere concessa dalla Segnatura apostolica in casi del tutto residuali, sebbene sul piano formale nel sistema delle fonti una simile eventualità sia prefigurata dal legislatore come ordinaria. Al contrario, l'accesso al *vicinius tribunal* previsto dal *Mitis iudex* è destinato a divenire l'accadimento ordinario, ancorché si tratti di una norma introdotta per uno specifico rito processuale e di portata eccezionale rispetto alla riserva pontificia circa la *prorogatio competentiae*. Il sovvertimento del principio gerarchico nel sistema normativo ha dato così luogo a un «dualismo o parallelismo disciplinare»⁷⁵ contraddittorio, perché la seconda parte del can. 1673, § 2 appare una disposizione solo formalmente ma non anche sostanzialmente speciale e eccezionale. Sarebbe perciò del tutto auspicabile che *de iure condendo* il legislatore ponga rimedio a tale discrasia, riconoscendo realisticamente il carattere formalmente e sostanzialmente generale e ordinario dell'istituto giuridico dell'accesso, da ricondurre tra le «disposizioni sui tribunali in generale»⁷⁶ del Capitolo I («De tribunali primae instantiae») del Titolo II («De variis tribunalium gradibus et speciebus») della Parte I («De iudiciis in genere») del Libro VII («De processibus») del Codice di diritto canonico.

8. (Segue) ... e purché il tribunale ad quod sia della Chiesa latina

Il can. 1673, § 2 precisa *ex professo* che il Vescovo diocesano può accedere a un tribunale diocesano (can. 1420, §§ 1 e 2) o interdiocesano (can. 1423, § 1), optando per una delle due realtà giudiziarie di prima istanza previste nel Codice di Diritto Canonico, il cui ambito di applicazione è circoscritto alla Chiesa latina (can. 1). Ciò significa che l'autorità episcopale non può prorogare la competenza di un tribunale appartenente a una delle Chiese cattoliche orientali, sia esso costituito all'interno di un'eparchia (cann. 1066,

⁷⁵ MASSIMO DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente* nel vol. *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 75.

⁷⁶ *Ivi*, p. 77.

§ 1 e 1086, §§ 1 e 2 CCEO) o intereparchiale (can. 1067, §§ 1 e 2 CCEO) o interrituale (can. 1068, § 1 CCEO): il sistema di giustizia orientale è retto dal diritto comune delle Chiese *sui iuris* di rito orientale, distinto dal diritto ‘universale’ (*rectius* particolare) latino (can. 1 CCEO).

Invero nella prassi usualmente accade l’ipotesi inversa. Il Vescovo eparchiale può ritenere utile, se non indispensabile che i tribunali della Chiesa latina trattino e definiscano le cause matrimoniali dei *christifideles* orientali. Tuttavia il *motu proprio Mitis et misericors Iesus*, che ha apportato modifiche alle norme sui processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio del Codice dei canoni delle Chiese orientali del 1990 (cann. 1357-1377 CCEO)⁷⁷, stabilisce che il Vescovo debba erigere per la sua eparchia il tribunale di prima istanza «salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud eparchiale vel pro pluribus eparchiis vicinius tribunal» (can. 1359, § 2). Il legislatore dunque dispone espressamente che il Vescovo eparchiale – non dissimilmente da quello diocesano – possa accedere di sua iniziativa a un tribunale eparchiale o interparchiale orientale, ma non a un foro di prima istanza della Chiesa latina. In quest’ultimo caso è perciò ancora oggi necessario richiedere alla Segnatura apostolica che sia concessa la proroga di competenza stabile o occasionale (art. 16, § 1, 2° DC), eccetto qualora i tribunali della Chiesa latina possano, alla luce del can. 916, § 5 CCEO, esaminare *ipso iure* le cause matrimoniali dei fedeli orientali (art. 16, § 1, 1° DC)⁷⁸.

⁷⁷ Cfr. il Bollettino della Sala stampa della Santa sede dell’8 settembre 2015 (cfr. https://press.vatican.va/content/salastam_pa/it/bollettino.html); L’Osservatore romano, 9 settembre 2015, pp. 5-6. E, infine, FRANCESCO, *Litterae apostolicae motu proprio datae “Mitis et misericors Iesus” quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, 15 agosto 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), pp. 946-957.

⁷⁸ A ben vedere, tuttavia, alla luce del can. 1 del Codice latino e del can. 1 CCEO, i tribunali della Chiesa latina risulterebbero assolutamente incompetenti «trattandosi di due “complessi normativi” diversi». Eppure la Segnatura apostolica a motivo della presenza crescente di fedeli orientali nei territori latini ha ritenuto opportuno “relativizzare” il titolo di competenza «richiedendo, in assenza di altro titolo legale, una semplice “proroga” (e non la commissione) della competenza» stessa: JOAQUÍN LLOBELL, *Sub art. 16 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di Massimo del Pozzo, Joaquín Llobell e Jesús Miñambres, cit., p. 284.

9. (Segue) *Condizione di liceità. L'accesso a un vicinus tribunal*

Il legislatore prevede che il Vescovo diocesano possa accedere non a qualsiasi tribunale ecclesiastico, bensì a quello “vicinore”. Tale requisito tuttavia non è prescritto *ad validitatem*, perché l’autorità episcopale gode di un margine di discrezionalità nel designare il tribunale *ad quod* cui affidare la trattazione delle cause della sua diocesi.

L’aggettivo “*vicinus*” non va interpretato nel senso che il tribunale cui è prorogata la competenza debba essere “limitrofo” o “confinante” rispetto alla circoscrizione ecclesiastica del Vescovo *a quo*. D’altro canto potrebbe accadere, per esempio, che i fori diocesani territorialmente contigui non siano competenti a trattare le cause di nullità del matrimonio – e dunque risultino assolutamente incompetenti *ratione obiecti* –, in quanto più Vescovi hanno eretto a tale scopo un tribunale interdiocesano di prima istanza: una circostanza che potrebbe sospingere il Vescovo a prorogare la competenza a favore di quest’ultimo tribunale. Ancora, non è da escludersi che un Vescovo opti per l’accesso a un tribunale interdiocesano, perché a suo giudizio tale soluzione è maggiormente opportuna rispetto a quella di accedere a un tribunale diocesano ubicato nelle immediate vicinanze.

Il tribunale vicinore pertanto non corrisponde nella realtà necessariamente al tribunale geograficamente più vicino alla diocesi governata dal Vescovo che ha inteso avvalersi della facoltà di accesso⁷⁹. Ciò che rileva piuttosto è l’esigenza di assicurare ai fedeli un servizio di giustizia efficiente e, soprattutto, agevolmente accessibile⁸⁰, sebbene il tribunale *ad quod* non coincida con quello più prossimo ai fedeli.

Comunque sia, non può essere ignorato il principio di prossimità più volte richiamato nella riforma processuale di papa Francesco. Tale principio orienta in certa misura la determinazione episcopale facendo sì, indicativamente, che la sede del foro scelto dal Vescovo sia preferibilmente all’interno della provincia ecclesiastica cui appartiene la sua diocesi⁸¹; ovvero che non siano approntate soluzioni inidonee a rispecchiare l’auspicata *proximitas* delle strutture giudiziarie, come quando il Vescovo scelga di accedere a un tribunale distante dalla sua diocesi, nonostante vi sia un tribunale diocesano o interdiocesano più vicino e perciò più facilmente accessibile.

⁷⁹ Così MASSIMO DEL POZZO, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica*, cit., p. 17.

⁸⁰ Si vedano sul punto le osservazioni di Id., *Dal “tribunale limitrofo” al “tribunale sussidiario”*, cit., p. 1636.

⁸¹ Cfr. ALEJANDRO W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 9.

10. (Segue) *Elemento perfezionativo. Il consenso del Vescovo ad quem*

L'accesso al tribunale viciniore può avere luogo soltanto se il Vescovo moderatore ovvero il *coetus Episcoporum* del tribunale *ad quod* permette che le cause provenienti da una determinata diocesi possano essere trattate e definite rispettivamente dallo stesso tribunale diocesano o interdiocesano di prima istanza⁸².

Tale consenso pone in risalto come alla base dell'istituto dell'accesso vi sia un accordo bilaterale previamente intercorso tra le autorità episcopali interessate. Un elemento tuttavia non esplicitato nel can. 1673, § 2 – a differenza di quanto prevedeva l'art. 24, § 1 DC –, ma indispensabile al fine di perfezionare la proroga di competenza (can. 124, § 1).

Del resto vi è una ragione precisa di ordine ecclesiologico: il Vescovo *ad quem* non può essere obbligato ad accettare l'accesso disposto da un altro Vescovo costituzionalmente non sovraordinato a lui, nonostante quest'ultimo sia abilitato ad agire in forza di una legge universale. Inoltre vi è una seconda ragione di ordine prettamente pratico: il Vescovo *ad quem* potrebbe opporsi alla richiesta del Vescovo *a quo*, nell'eventualità in cui l'accesso comprometta la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa particolare. E ciò specialmente quando l'accesso determini un incremento del carico di lavoro tale da ripercuotersi negativamente sulla celere definizione delle cause e non sia possibile integrare il numero di ministri e di addetti del tribunale⁸³.

Il Vescovo dunque è tenuto a prestare il suo consenso responsabilmente, perché la proroga di competenza non pregiudichi la funzionalità del suo tribunale a discapito dei diritti dei fedeli. Egli al contempo è tenuto a manifestare peculiarmente la sollecitudine per le Chiese particolari in difficoltà, sovvenendo alle carenze che possono affliggere una diocesi vicina anche per tramite dell'assenso dato al Vescovo *a quo* perché acceda al suo tribunale vicario. Può così essere testimoniata concretamente la *communio Episcoporum* e il carattere collegiale del ministero episcopale⁸⁴, che ben può manifestarsi in forme “istituzionalizzate” di aiuto vicendevole anche nel settore giudiziario. In tale prospettiva ecclesiologica il diniego del Vescovo *ad quem* deve essere giustificato da gravi ragioni ed è prospettabile se vi sono opzioni alter-

⁸² Cfr. JOHN P. BEAL, *The Ordinary Process*, cit., p. 163.

⁸³ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Dal “tribunale limitrofo” al “tribunale sussidiario”*, cit., p. 1630 e nota 13.

⁸⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Adbortatio apostolica post-synodalitis “Pastores gregis” de Episcopo ministro Evangelii Iesu Christi pro mundi spe*, 16 ottobre 2003, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVI (2004), n. 8, pp. 833-836.

native cui può ricorrere utilmente il Vescovo *a quo* (per esempio, la presenza di un altro tribunale di primo grado accessibile).

11. (Segue) *Adempimento posteriore. Comunicazione alla Segnatura apostolica dell'avvenuto accesso*

Una volta osservate le condizioni di validità e di liceità dell'accesso, il Vescovo *a quo* è tenuto a informare della decisione assunta il Supremo tribunale della Segnatura apostolica⁸⁵. È conveniente infatti che il Dicastero competente a vigilare sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa sia tempestivamente aggiornato sulle modifiche apportate in ambito locale alla “morfologia” dell’ordinamento giudiziario canonico (can. 1445, § 3, 1°; art. 124, 1° PB; art. 35 LP)⁸⁶.

Un obbligo informativo di eguale portata è stato di recente formalizzato dal Tavolo di lavoro per l’Italia istituito da papa Francesco il 1° giugno 2016 perché fossero risolte alcune questioni interpretative e applicative afferenti al *Mitis index*⁸⁷. Tra gli “esiti” cui è approdato il Tavolo di lavoro – che ha visto la partecipazione del cardinale Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, del Decano del tribunale apostolico della Rota romana e del cardinale Presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi, coordinati dal Segretario generale della Conferenza episcopale italiana – dopo avere richiamato il can. 1673, § 2 è stato stabilito quanto segue: «Il Vescovo che intende recedere dal tribunale regionale o interdiocesano di appartenenza lo comunica agli altri Vescovi interessati e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica»⁸⁸. La disposizione sottintende evidentemente che la comunicazione al tribunale apostolico debba essere effettuata dal Vescovo diocesano laddove intenda avvalersi del diritto di recesso dal tribunale interdiocesano (art. 8, § 2 RP) per erigere nella diocesi il tribunale di prima istanza ovvero per accedere a un tribunale diocesano o interdiocesano viciniore.

La norma introdotta dal peculiare organismo costituito dal Pontefice⁸⁹,

⁸⁵ Cfr. JOHN P. BEAL, *The Ordinary Process*, cit., p. 163.

⁸⁶ Cfr. quanto osserveremo *infra*, § 13.

⁸⁷ Cfr. FRANCESCO, *Lettera al Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, mons. Nunzio Galantino*, 1° giugno 2016, in *Communicationes*, XLVIII (2016), pp. 26-27; ed in *Notiziario della Conferenza episcopale italiana*, L (2016), p. 120.

⁸⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. SEGRETERIA GENERALE, *Esito dei lavori del Tavolo*, 20 luglio 2016, in *Notiziario della Conferenza episcopale italiana*, L (2016), p. 121.

⁸⁹ Sul Tavolo di lavoro cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, in *Ephemerides iuris*

nonostante i risultati formalmente circoscritta e perciò applicabile alla sola penisola italiana può assumere *a fortiori* una valenza analogicamente universale (can. 19), perché in tutto l’orbe cattolico i Vescovi rendano edotti la Segnatura apostolica delle iniziative da loro intraprese nel campo giudiziario.

12. *Effetti processuali dell’accesso al tribunale viciniore*

A seguito dell’esercizio della *facultas accedendi* si producono una serie di effetti processuali che determinano la competenza del tribunale *ad quod* nonché il ruolo del Vescovo *a quo* il quale, come si vedrà, nella cornice della novella del 2015 non è del tutto “esonerato” dalle mansioni giudiziarie anche nel caso in cui abbia deciso di prorogare la competenza di un tribunale viciniore.

Occorre rilevare anzitutto che il tribunale *ad quod* subentra al tribunale diocesano o interdiocesano del Vescovo *a quo*, divenendo dunque per una diocesi determinata il tribunale relativamente competente a norma del can. 1672, 1°-3°. Così, per esempio, se il Vescovo della diocesi A ha deciso di accedere al tribunale della diocesi B, quest’ultimo tribunale è abilitato a ricevere e a definire le cause di nullità del matrimonio qualora nella diocesi A sia stato celebrato il matrimonio che si intende impugnare o la parte attrice sia domiciliata o, ancora, nella stessa circoscrizione diocesana vi sia il luogo ove può essere raccolto il maggior numero di prove, ecc. Non può non intravedersi un’evidente analogia tra il tribunale *ad quod* ed il tribunale interdiocesano, il quale ai sensi del can. 1423, § 1 diviene per decisione concorde dei Vescovi interessati l’unico tribunale di prima istanza «in locum tribunali dioecesanorum de quibus in cann. 1419-1421». Se l’effetto sostitutivo nel caso dei tribunali interdiocesani riguarda due o più diocesi, nell’ipotesi di accesso al tribunale viciniore concerne necessariamente una sola *portio Populi Dei*.

Quanto al tribunale di appello, esso coincide con il foro che secondo le disposizioni del Codice di diritto canonico esamina in secondo grado le decisioni del tribunale *ad quod* (can. 1673, § 6). Pertanto, nel caso in cui il Vescovo abbia prorogato la competenza di un tribunale diocesano suffraganeo, il tribunale di appello è quello del Metropolita (can. 1438, 1°). Se invece il Vescovo ha prorogato la competenza del tribunale metropolitano, il tribunale

canonici, LVI (2016), pp. 413-418; e GERALDINA BONI, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (parte seconda), in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 5/2018, pp. 56-76.

di appello è quello designato dal Metropolita con l'approvazione della Sede apostolica (can. 1438, 2°). Qualora il Vescovo abbia disposto l'accesso a un tribunale interdiocesano, in seconda istanza giudica, sulla base della normativa previgente, il tribunale interdiocesano istituito dalla Conferenza episcopale con l'approvazione della Sede apostolica; ma se le diocesi aggregate al tribunale interdiocesano sono tutte suffraganee della stessa archidiocesi, il tribunale di appello è quello metropolitano (can. 1439, §§ 1 e 2)⁹⁰. Tuttavia la *mens legislatoris* del 4 novembre 2015 ha introdotto alcune modifiche al dettato codiciale⁹¹, stabilendo che i Vescovi possono liberamente erigere un tribunale interdiocesano infraprovinciale o provinciale di seconda istanza nonché un tribunale interdiocesano interprovinciale di seconda istanza una volta conseguita la previa licenza della Santa sede⁹². In grado di appello può comunque essere alternativamente adito nei casi appena indicati il tribunale della Rota romana (can. 1444, § 1, 1°; art. 27, § 1 DC).

L'accesso al tribunale vicinore non intacca il principio teologico secondo il quale il Vescovo è *iudex natus* dei fedeli affidati alla sua cura pastorale (cann. 1419, § 1 e 1673, § 1; art. 22, § 1 DC), anche nell'ipotesi in cui sia stato eretto il tribunale diocesano ovvero quello interdiocesano. Dunque il Vescovo può eccezionalmente avocare a sé una causa per giudicarla personalmente o disporre che sia definita da un altro giudice munito di potestà giudiziale delegata⁹³ tramite il rito ordinario o il processo documentale (can. 1688).

Inoltre il *motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus* prevede che nella fase decisoria del *processus brevior* debba intervenire il Vescovo diocesano affinché o emani la sentenza *pro nullitate* o rimetta la causa all'esame ordinario (can. 1687, § 1). E non pare possibile che tale funzione possa essere delegata al Vescovo del tribunale *ad quod* mediante l'esercizio della facoltà di accesso: la novella processuale non ammetterebbe eccezione alcuna nel prescrivere la partecipazione in prima persona dell'autorità episcopale al termine dell'*iter* processuale più breve, che peraltro attua il criterio fondamentale n. III che ha guidato l'opera riformatrice.

⁹⁰ Si veda anche l'art. 25, 1°-4° DC.

⁹¹ Cfr. MANUEL GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p.* Qua cura di Papa Pio XI, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11/2016, 21 marzo 2016, p. 75 ss.; Id., *L'incidenza della riforma del processo canonico di nullità matrimoniale sul sistema dei tribunali interdiocesani. Recenti 'vicissitudini' dei tribunali regionali italiani*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXV (2014), p. 638 ss.

⁹² Cfr. *supra*, nota 13.

⁹³ Cfr. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *Sub art. 23 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di Massimo del Pozzo, Joaquín Llobell e Jesús Miñambres, cit., p. 293.

Il *Sussidio applicativo* del tribunale apostolico della Rota romana – una sorta di prontuario approntato in ausilio degli operatori dei tribunali ecclesiastici – conferma sul punto l'esclusività della prerogativa decisionale del Vescovo diocesano, escludendo che possa essere conferita al proprio organismo giudiziario vicario⁹⁴. Eppure lo stesso *Sussidio*, trascendendo la sua finalità essenzialmente chiarificatrice in alcuni punti sembra avere innovato lo *ius conditum*, sebbene a giudizio pressoché unanime della canonistica non possa legittimamente derogare alla normativa processuale universale, né tantomeno imporsi nei confronti dei suoi destinatari esplicando una qualche forza cogente⁹⁵.

In particolare il *vademecum* rotale prevede che la fase preliminare e quella istruttoria del *processus brevior* si svolgano ordinariamente nella diocesi del Vescovo *a quo* e non presso il tribunale viciniore del Vescovo *ad quem*. Così, nel caso in cui non vi sia nella diocesi il Vicario giudiziale il Vescovo *a quo* potrebbe esaminare *in limine* i libelli e decidere se dare avvio al processo ordinario ovvero più breve, usufruendo dell'assistenza di una persona qualificata (chierico o laico) o di un sacerdote titolato proveniente da un'altra diocesi. E laddove non vi sia nessuno di questi soggetti il Vescovo, una volta ricevuto il libello ed accertata la sussistenza dei presupposti di cui al can. 1683, 1° e 2° «può affidare l'istruzione della causa ad un Tribunale viciniore»⁹⁶.

Le indicazioni del tribunale apostolico sembrano porsi in contrasto con le nuove disposizioni processuali che valorizzano la figura del Vicario giudiziale, il quale decide il rito processuale da intraprendersi (can. 1676, § 2). È dunque a quest'ultimo che dovrebbe essere esibito il libello, come peraltro stabilisce l'art. 11, § 1 RP: «Libellus tribunali dioecesano vel interdioecesano ad normam can. 1673, § 2 electo exhibeatur». La norma precisa chiaramente che il libello debba essere presentato al Vicario giudiziale del tribunale diocesano o interdiocesano *ad quod*, che poi designa l'istruttore – possibilmente della diocesi di origine della causa (art. 16 RP) – e individua il Vescovo che,

⁹⁴ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Jesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016, p. 40: «È il Vescovo diocesano che deve pronunciare la sentenza e tale competenza esclusiva non può essere delegata a un Tribunale diocesano o interdiocesano e ciò per le seguenti ragioni: a) per una ragione di ordine teologico-giuridico sottesa alla riforma (che vuole proprio il Vescovo farsi personalmente segno della vicinanza della giustizia ecclesiastica ai fedeli e garantire contro possibili abusi); b) per una ragione di ordine sistematico, perché il vaglio dell'eventuale *appello* sarà rimesso comunque al Metropolita o al Decano della Rota Romana, e ciò non sarebbe possibile se la sentenza venisse emessa da un tribunale collegiale».

⁹⁵ Sul punto rinviamo alla ricostruzione di GERALDINA BONI, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, cit., p. 83 ss.

⁹⁶ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo*, cit., p. 19.

a mente del can. 1672, deve pronunciarsi nella fase conclusiva del processo più breve, rispettando il principio di prossimità tra le parti e il giudice (art. 19 RP)⁹⁷.

La fattispecie ordinaria prospettata dal *motu proprio* non consentirebbe al Vescovo diocesano *a quo* o ad altri suoi collaboratori di ricevere i libelli e di istruire le cause di nullità del matrimonio attraverso la procedura semplificata di cui ai cann. 1685 e 1686. È necessario pertanto che il libello sia trasmesso al Vicario giudiziale del tribunale cui è stata prorogata la competenza⁹⁸, fermo restando che la decisione finale è pur sempre riservata al Vescovo *a quo* (can. 1687, § 1), se relativamente competente ai sensi del can. 1672 (art. 19 RP).

Per quanto concerne infine le vicende estintive che pongono fine all'accesso al tribunale viciniore, la *prorogatio competentiae* potrebbe venire meno in ogni momento per decisione unilaterale del Vescovo *a quo* (che, ad esempio, decreta l'istituzione nella sua diocesi del tribunale di prima istanza) o del Vescovo *ad quem* (che, ad esempio, ritiene opportuno aggregare la diocesi a un tribunale interdiocesano) o, ancora, concordata da entrambe le autorità episcopali (ad esempio, al fine di erigere un tribunale interdiocesano).

13. I casi di legittimo accesso al tribunale viciniore: il presupposto sostanziale del can. 1673, § 2

A conclusione della nostra analisi sull'istituto dell'accesso al tribunale viciniore è necessario soffermarsi sul quesito ermeneutico che principalmente può influenzare l'attuazione pratica del can. 1673, § 2. L'interprete ha infatti il compito di identificare nel contesto della riforma processuale il presupposto sostanziale legittimante la facoltà di accesso da parte del Vescovo diocesano – e dei soggetti a lui equiparati dal diritto (can. 381, § 2) –, delimitando le fattispecie nelle quali è possibile avvalersene.

La soluzione a tale quesito dovrebbe a nostro avviso procedere da due

⁹⁷ Cfr. G. PAOLO MONTINI, *Competenza e prossimità*, cit., p. 12.

⁹⁸ Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Lettera indirizzata a Sua Eccellenza Reverendissima, Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo metropolita di Torino e moderatore del Tribunale ecclesiastico regionale piemontese et pro notitia a Sua Eminenza Reverendissima il Signor cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza episcopale italiana*, 24 aprile 2017, prot. n. 4501/17 SAT, consultabile nel sito ufficiale del Tribunale ecclesiastico regionale piemontese, www.terp.it. Ciò nonostante papa Francesco sembra avere avallato di fatto l'interpretazione prospettata dal *Sussidio della Rota romana*: cfr. FRANCESCO, *Udienza ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017. Il testo è stato pubblicato nel *Bollettino della Sala stampa della Santa sede* del 25 novembre 2017 (cfr. <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino.html>).

premesse fondamentali, che qualificano positivamente e negativamente la decisione di prorogare la competenza a favore di un tribunale inferiore. Se per un verso, la proroga garantisce la maggiore *proximitas* delle istituzioni ecclesiastiche, per l'altro essa determina la deresponsabilizzazione fattuale del Vescovo in un “compartimento-chiave” del governo pastorale della diocesi quale l'amministrazione della giustizia: è stato acutamente osservato che il tribunale *ad quod* non esercita la potestà giudiziale in forma ordinaria e vicaria (can. 131, § 2) – come invece accade quando è istituito il tribunale diocesano e interdiocesano – bensì una potestà delegata per tramite di una previa abilitazione pontificia, in forza della quale tuttavia il tribunale stesso «non si pone [...] alle dipendenze del Capo della circoscrizione servente [...]. *L'Episcopus dioecesanus* “*a quo*” non ha quindi alcun potere di moderazione o d'intervento nei confronti del foro oggetto della proroga»⁹⁹.

Il Vescovo *a quo* dunque non diviene il Vescovo moderatore del tribunale *ad quod*, in quanto non può né presiederlo né dirigerlo (art. 24, § 2 DC). Una circostanza a ben vedere non propriamente rispondente al disegno riformatore di papa Francesco, incentrato sulla dimensione diocesana della giustizia tramite la rivalutazione delle figure del “Vescovo-giudice” e del tribunale vicario (criterio fondamentale n. III; can. 1673, §§ 1 e 2). Da tale constatazione potrebbe ricavarsi allora che l'accesso al tribunale vicinio è prefigurato dal legislatore quale opzione strutturale non equivalente a quella dell'istituzione del tribunale diocesano e, nonostante il silenzio del canone, pure di quello interdiocesano: effettivamente è solamente per tramite dei tribunali vicari (diocesano e interdiocesano) che il Vescovo diocesano può essere reso partecipe a vario titolo del funzionamento della “macchina” giudiziaria, manifestando così la sua personale sollecitudine nei riguardi della salvaguardia dei diritti dei *christifideles*.

Il ricorso all'accesso al *vicinius tribunal* pertanto sembra inevitabilmente destinato ad assumere i contorni di una misura alternativa residuale e straordinaria¹⁰⁰, che in un'ottica di sussidiarietà “orizzontale” interepiscopale consente di assicurare ai fedeli la vicinanza e l'accessibilità del tribunale di prima istanza laddove non sia possibile usufruire di organi di giustizia vicari. Così un limite隐含 si porrebbe quale condizione di applicazione della seconda parte del can. 1673, § 2: il divieto imposto al Vescovo di abusare della facoltà che la nuova legge processuale gli ha conferito, in modo che non acceda a un altro tribunale al solo scopo di eludere l'obbligo di erezione

⁹⁹ MASSIMO DEL POZZO, *Dal “tribunale limitrofo” al “tribunale sussidiario”*, cit., p. 1642.

¹⁰⁰ Cfr. Id., *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica*, cit., p. 18, il quale comunque auspica che sul punto sia data «un'opportuna autorevole delucidazione».

del tribunale diocesano¹⁰¹, se non anche la possibilità di erigere il tribunale interdiocesano o di unirsi ad esso. Evidentemente una decisione di siffatta portata si rivelerebbe un “tradimento” degli auspici riformatori.

Le ipotesi nelle quali l’accesso appare sicuramente giustificato si ridurrebbero così a due: o perché non è in alcun modo possibile costituire un tribunale diocesano o interdiocesano¹⁰², come del resto già prevedeva l’art. 24, § 1 DC; o perché il Vescovo diocesano intende prorogare transitoriamente la competenza di un tribunale diocesano o interdiocesano viciniore in funzione dell’imminente erezione nella diocesi del tribunale di prima istanza. Entrambi i casi peraltro sono espressamente contemplati nel *Sussidio applicativo* del tribunale apostolico della Rota romana: l’autorità episcopale può accedere al tribunale viciniore solo quando sia «realmente impossibile»¹⁰³ istituire il tribunale diocesano ovvero non sia «possibile costituire nell’immediato il proprio tribunale»¹⁰⁴, in quanto deve ancora essere formato un numero sufficiente di operatori (art. 8, § 1 RP).

Invero il prontuario rotale puntualizza che il Vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano (art. 8, § 2 RP) per accedere provvisoriamente al tribunale viciniore, a condizione che non sussistano le condizioni per l’istituzione del tribunale di prima istanza nella sua diocesi¹⁰⁵. Ciò significa quindi che il Vescovo potrebbe usufruire della *facultas accedendi* ancorché vi sia un tribunale interdiocesano da cui si è previamente dissociato. L’esigenza di implementare il principio di prossimità di conseguenza prevarrebbe su quella di preservare il principio di vicarietà, il quale tuttavia responsabilizza nel settore della giustizia ecclesiale il Vescovo diocesano, non traducendosi nell’affidamento delle cause a un altro tribunale sul quale non può svolgere alcuna funzione direttiva o di coordinamento.

L’evenienza prospettata dal *Sussidio applicativo* evidentemente intende

¹⁰¹ Cfr. CARMEN PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal* nel vol. *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, a cura di María Elena Olmos Ortega, Editorial Dykinson, Madrid, 2016, p. 92.

¹⁰² Così MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, XCVII (2016), p. 90.

¹⁰³ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo*, cit., p. 17, nota 21.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 18.

¹⁰⁵ Si veda al riguardo lo schema di «Decreto per recedere da un Tribunale interdiocesano e accedere a uno viciniore», *ivi*, pp. 65-67. All’interno dello schema è indicato che il recesso presuppone l’impossibilità di erigere il tribunale diocesano e la necessità di formare quanto prima il personale da impiegarsi in futuro nell’erigendo organo di giustizia della diocesi. Inoltre il *Sussidio applicativo* precisa che l’accesso è temporaneo (*ad triennum*) e non pregiudica il diritto inalienabile del Vescovo diocesano non solo di “definire” ma anche di “trattare” le cause matrimoni mediante il *processus brevior*.

porre rimedio nel breve periodo alla distanza talvolta cospicua che separa i fedeli dai tribunali interdiocesani. Eppure non potrebbe escludersi che tale evenienza possa nel corso del tempo stabilizzarsi laddove non sia fattibile la costituzione del foro diocesano: garantendo ulteriormente la vicinanza delle strutture giudiziarie per tramite dell’istituzione nella diocesi del Vescovo *a quo* di una sezione istruttoria del tribunale *ad quod*, in forza dell’applicazione analogica dell’art. 24, § 2 DC¹⁰⁶. Si renderebbe utile tuttavia sul punto un chiarimento del legislatore, al fine di stabilire se e in quale misura il principio di vicarietà possa essere compreso a vantaggio di una maggiore prossimità del tribunali della Chiesa, permettendo così al Vescovo di accedere al tribunale vicinio nonostante avesse potuto in alternativa unirsi a un tribunale interdiocesano (per esempio, una “compressione” di tale portata potrebbe essere “tollerata” a favore delle diocesi di piccole dimensioni nelle quali il numero di cause è esiguo, se non inesistente?).

Inoltre potrebbe accadere che il tribunale *ad quod*, cui il Vescovo intende prorogare la competenza perché oggettivamente più prossimo ai fedeli, corrisponda non a un tribunale diocesano ma ad un tribunale interdiocesano. Nel caso in cui l’accesso sia stabile o tenda a divenire stabile, smarrendo il suo connotato originario di transitorietà, non si comprende quale ragione possa ostacolare il ripristino del principio di vicarietà facendo sì che il Vescovo *a quo* aggreghi formalmente la sua diocesi al tribunale interdiocesano preesistente¹⁰⁷: partecipando in questo modo collegialmente e responsabilmente all’esercizio della *potestas iudicialis*¹⁰⁸. Un intervento ripristinatorio che peraltro potrebbe sollecitare la Segnatura apostolica – istituzionalmente incaricata di promuovere (e non soltanto di approvare) l’erezione dei tribunali interdiocesani (can. 1445, § 3, 3°; art. 124, 4° PB; art. 35, 5° LP) –, una volta esaminata la relazione annuale sullo stato e le attività dei tribunali ec-

¹⁰⁶ In questo senso cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Dekret der Apostolischen Signatur*, cit., p. 206.

¹⁰⁷ «Ci si potrebbe infatti chiedere, qualora ci si avvalesse in modo stabile di un altro tribunale vicino, per quali motivi non si costituisca insieme un tribunale interdiocesano o decidere di farvi parte, qualora questo sia già costituito»: ADOLFO ZAMBON, *L’ordinamento giudiziario*, cit., p. 93.

¹⁰⁸ Non è un caso che un Autore, in merito alla proroga stabile di competenza a favore di un tribunale vicinio abbia evidenziato la necessità di interpretare il verbo “accedere” di cui al can. 1673, § 2 «non nel senso di affidare la trattazione delle proprie cause a un tribunale altrui, bensì che il vescovo faccia entrare a pieno titolo la propria diocesi tra quelle per le quali il tribunale è costituito»: MASSIMO MINGARDI, *Il ruolo del vescovo diocesano* nel vol. *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiastico*, Ancora Editrice, Milano, 2016, p. 98. Tale osservazione, sebbene a prima vista sembri confondere la figura del tribunale *ad quod* con quella del tribunale interdiocesano, in realtà pone in risalto l’aspetto che contraddistingue negativamente l’istituto dell’accesso: quello di deresponsabilizzare sostanzialmente il Vescovo circa la trattazione degli “affari” giudiziari della sua diocesi.

clesiastici: infatti, nella relazione stessa devono essere allegate, tra l’altro, le osservazioni del Vicario giudiziale in merito ai mutamenti introdotti nell’ordinamento dei tribunali (Lettera circolare *Inter munera* del 30 luglio 2016, n. II)¹⁰⁹.

14. Breve annotazione conclusiva

I tratti caratterizzanti l’istituto dell’accesso al tribunale viciniore risultano agevolmente determinabili in via ermeneutica. Ciò vale tanto per la sua affinità alla *prorogatio competentiae* – sino all’entrata in vigore del *Mitis iudex* concessa esclusivamente dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica – quanto per la determinazione dei requisiti di validità e di liceità secondo i criteri generali di interpretazione della legge canonica.

Vi è tuttavia un duplice aspetto problematico che abbisogna di un intervento risolutore auspicabilmente promosso o dal legislatore universale della Chiesa o da un’Istruzione chiarificatrice (can. 34, § 1) o dalla prassi amministrativa della Segnatura apostolica (can. 19): stabilire se il Vescovo possa decretare che l’accesso sia, oltre che stabile, pure occasionale per la definizione di una singola causa matrimoniale; nonché identificare in modo certo le fattispecie nelle quali è consentito prorogare legittimamente la competenza di un tribunale inferiore di prima istanza onde ripristinare o salvaguardare la prossimità delle strutture ecclesiastiche.

Una delucidazione volta ad assicurare l’uniforme interpretazione e applicazione della normativa processuale riformata potrà così prevenire eventuali abusi disciplinari particolarmente gravi¹¹⁰: specie laddove implicchino, in assenza di un’autorizzazione preventiva della Sede apostolica, la possibilità di disporre in modo arbitrario della *potestas iurisdictionis* del Vescovo diocesano ricevuta in virtù della consacrazione episcopale ed esercitata nella comunione gerarchica.

¹⁰⁹ Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Litterae circulares “Inter munera” de Statu et activitate Tribunalium*, 30 luglio 2016, prot. n. 51712/16 VT, in *A.A.S.*, CVIII (2016), pp. 948-953. All’indirizzo internet www.vatican.va è inoltre disponibile lo schema della *Relatio Annualis de Statu et Activitate Tribunalium pro Ecclesia latina* allegato al testo della Lettera circolare. Nella pagina iniziale della *Relatio* il Vicario giudiziale – evidentemente anche del tribunale *ad quod* – è tenuto ad indicare il seguente dato: «Iudicantur in prima instantia causae Ecclesiae/arum particularis/ium».

¹¹⁰ Cfr. GERALDINA BONI, *La recente riforma*, cit., p. 14.